

**TRIBUNALE DI LECCO**

**Sezione Fallimentare - R.G. n. 1/2020 - G.D. Dott. Dario Colasanti**

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI  
CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 162, L. FALL.

La **FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C.** (di seguito, “FARMACIA” o “RICORRENTE”), con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Dott. Antonino Polito (C.F. PLTNNN76H09M208P), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Bruno Inzitari (C.F. NZTBRN48L24B354F - fax 0276021025; pec: **brunoinzitari@milano.pecavvocati.it**), Maria Rita Schiera (C.F. SCHMRT71E49G479K - fax 0276021025; pec: **mariaritaschiera@milano.pecavvocati.it**) e Andrea Maria Jacopo Antonello (C.F. NTNRM81C06F205Z - fax 0276021025; pec **amjantonello@milano.pecavvocati.it**) del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alberto Azzoni (C.F. ZZNLRT74L03E507Q - P.E.C.: **alberto.azzoni@lecco.pecavvocati.it**), in Lecco (LC), Piazza Manzoni 23, come da procura speciale in calce al ricorso *ex art.* 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“L. Fall.”) depositato in data 10.01.2020, espone quanto segue.

**Premesso che**

1. Con ricorso *ex art.* 161, comma 6, L. Fall. depositato in via telematica in data 10.01.2020 e pubblicato nel Registro delle Imprese il successivo 13.01.2020, la FARMACIA ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161, L. Fall.
2. In accoglimento di apposita istanza della RICORRENTE, con decreto in data 28.05.2020 il Tribunale ha prorogato sino al 14.09.2020 il termine per il deposito della proposta e del piano concordatari.
3. In data 14.09.2020 la FARMACIA ha depositato una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art.* 186-*bis* L. Fall. (“Proposta”), unitamente al piano

concordatario (“Piano”) e alla documentazione di legge ed è attualmente in attesa che il Tribunale si pronunci sulla ammissibilità della stessa.

4. Esaminati la Proposta ed il Piano, con decreto del 30.09.2020, comunicato il giorno successivo, la FARMACIA è stata convocata ai sensi dell’art. 162 L. Fall. per il giorno 23.10.2020, al fine di fornire alcuni chiarimenti e integrazioni in ordine alle seguenti tematiche:

A. *“necessità di prevedere le classi necessarie ai sensi dell’art. 182-ter L. Fall. alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. 11882/2020) per cui ‘Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta”*;

B. *“necessità di approfondire l’ammissibilità del pagamento di parte di un credito concorsuale a concordato concluso con riferimento alla posizione di SELMABIPIEMME”*;

C. *“necessità di acquisire il consenso di SELMABIPIEMME alla posticipazione dei pagamenti oltre il quinquennio in quanto condizione apposta all’attestazione”*;

5. Tutto ciò premesso, in vista dell’udienza di convocazione sopra richiamata, con il presente atto la FARMACIA osserva e precisa quanto segue.

\*\*\*

**A. Sulla necessità ai sensi dell’art. 182-ter L. Fall. di prevedere un’apposita classe in relazione ai crediti privilegiati oggetto di dilazione ultrannuale.**

Sul punto, preso atto dell’orientamento espresso (seppur in modo non del tutto univoco) nel precedente di legittimità richiamato dal decreto di convocazione (Cass. n.

11882/2020), e in ogni caso recependo le indicazioni contenute nel suddetto decreto, si è provveduto a rimodulare le classi del passivo concordatario, come da prospetto che segue:

**Farmacia Lomagna Sas**

**Ipotesi di riparto al 13/01/2020 - integrazione**

**Attivo disponibile**

<b>Voci di attivo</b>		
	Crediti vs clienti	1.676,80
	Cassa	180,83
	Crediti vs fornitori	912,00
<b>Totale</b>		<b>2.769,63</b>
<b>Flussi di cassa a favore del Piano</b>		<b>1.240.000,00</b>
<b>Totale attivo disponibile (A)</b>		<b>1.242.769,63</b>

**Passivo**

<b>Debiti in prededuzione</b>		
	Compenso Commissario Giudiziale	74.152,00
	Acquisto immobile in leasing	40.000,00
	Debiti verso professionisti per procedura	117.397,01
<b>Totale debiti in prededuzione (B)</b>		<b>231.549,01</b>

<b>Residuo a favore dei creditori privilegiati (C=A-B)</b>	<b>1.011.220,62</b>
--	---------------------

<b>Debiti privilegiati</b>		
<b>Grado privilegio</b>	<b>Debito privilegiato</b>	
	Fondo rischi	100.000,00
2751 bis n. 1	Dipendenti (compresi interessi ex art. 55 L. Fall.)	25.372,24
2778 n. 1 c.c.	Enti previdenziali (compresi interessi ex art. 55 L. Fall.)	28.292,33
2778 n. 8 c.c.	Sanzioni ed int. Su enti prev. (50% privilegiato)	2.612,04
<b>Totale debiti privilegiati soddisfatti al 100% (D)</b>		<b>156.276,61</b>

<b>Altri debiti privilegiati - compens. Art. 56 (E)</b>	Debiti v/anticipazione ASL	17.889,92
		<b>17.889,92</b>

<b>Residuo a favore degli altri debiti privilegiati (F=C-D-E)</b>	<b>837.054,09</b>
---	-------------------

<b>Totale a favore dei privilegiati soddisfatti al 100% (F)</b>	<b>837.054,09</b>
---	-------------------

<b>Privilegiati soddisfatti 100% - Transazione fiscale x dilazione</b>		
2778 n. 18 c.c.	Debito v/erario per irap	8.634,00
2778 n. 18 c.c.	Erario c/irpef lav. Autonomi	1.060,65
2778 n. 19 c.c.	Debito IVA	135.184,59
2778 n. 18 c.c.	Erario c/irpef dipendenti	41.507,28
2778 n. 18 c.c.	Erario c/imposta sostitutiva	
2778 n. 18 c.c.	TFR	125,90
2778 n. 18 e 19 c.c.	Sanzioni ed int. Su debiti tributari	79.319,94
<b>Totale debiti (G)</b>		<b>265.832,36</b>

Residuo a favore dei creditori chirografari (H=F-G)	571.221,73
<b>Totale a favore dei creditori chirografari al 100% (H)</b>	<b>571.221,73</b>

<b>Classe 1 - Differenziale da attualizzazione sui crediti privilegiati oggetto di Transazione fiscale (con diritto di voto)</b>		
	Differenziale da attualizzazione sui crediti privilegiati oggetto di Transazione fiscale (con diritto di voto)	463,22
<b>Totale debiti (I)</b>		<b>463,22</b>

Percentuale di soddisfacimento della classe 1	<b>100,00%</b>
<b>Importo a favore della classe 1 (L)</b>	<b>463,22</b>

Residuo a favore dei creditori chirografari (M=I-L)	570.758,51
<b>Totale a favore dei creditori chirografari (M)</b>	<b>570.758,51</b>

<b>Classe 2 - Debiti chirografari Strategici</b>		
	Debiti chirografari strategici	36.329,85
<b>Totale Classe 2</b>		<b>36.329,85</b>

Percentuale di soddisfacimento della classe 2	<b>35,00%</b>
<b>Importo a favore della classe 2 (N)</b>	<b>12.715,45</b>

Residuo a favore dei creditori chirografari (O=M-N)	558.043,06
<b>Totale a favore dei creditori chirografari (O)</b>	<b>558.043,06</b>

<b>Classe 3 - Debiti chirografari con garanzie (P)</b>		
	Debiti v/altri finanziatori	2.351.019,48
<b>Totale Classe 3 (P)</b>		<b>2.351.019,48</b>

Percentuale di soddisfacimento della classe 3	<b>17,20%</b>
<b>Importo a favore della classe 3 (Q)</b>	<b>404.375,35</b>

<b>Residuo a favore dei Creditori chirografari</b>	153.667,71
<b>Totale a favore dei creditori chirografari (R=O-Q)</b>	<b>153.667,71</b>

<b>Classe 4 - Debiti chirografari</b>		
	Diritti di notifica Equitalia	64,68
	Aggio ex art. 17 Equitalia	2.439,59
	Int. Mora / somme agg. Equitalia	2.639,13
	Rimborso spese esec.	186,77
	Sanzioni ed int. Su enti prev. (50% chirografo)	2.612,04
	Compensi Equitalia	1.814,41
	Diritto annuale CCIAA	1.161,45
	Sanzioni ed int. Su CCIAA	347,19
	Debiti verso banche	175,55
	Debiti verso fornitori	1.153.213,25
<b>Totale Classe 4 (S)</b>		<b>1.164.654,06</b>

Percentuale di soddisfacimento della classe 4	<b>13,02%</b>
<b>Importo a favore della classe 4 (T)</b>	<b>151.667,71</b>

<b>Residuo a favore dei Creditori chirografari</b>	2.000,00
<b>Totale a favore dei creditori chirografari (U=R-T)</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Classe 5 - Debiti chirografari terzo finanziatore</b>		
	Terzo finanziatore	20.000,00
<b>Totale Classe 5 (V)</b>		<b>20.000,00</b>

Percentuale di soddisfacimento della classe 5 (Y=U/V)	<b>10,00%</b>
<b>Importo a favore della classe 5 (Z)</b>	<b>2.000,00</b>

Come si vede, in aggiunta alle tre classi già previste dal Piano depositato - le quali accolgono, rispettivamente, il credito di Comifin S.p.A. in liquidazione relativo al *leasing* immobiliare (ora inserito nella Classe 2), i crediti gestiti da SelmaBipiemme S.p.A. in qualità di *servicer* dei veicoli di cartolarizzazione Pharma Finance 3 s.r.l. e Pharma Finance 4 s.r.l. (ora inseriti nella Classe 3) e gli altri crediti chirografari generici (ora inseriti nella Classe 4) -, sono state previste n. 2 nuove classi, di cui:

- l'una (indicata come "Classe 1") accoglie il "differenziale da attualizzazione" sui crediti tributari di natura privilegiata oggetto della proposta di transazione fiscale *ex art. 182-ter* L. Fall. già allegata alla Proposta, il quale è stato quantificato in Euro 463,22, vale a dire in misura pari agli interessi legali, computati al tasso attualmente vigente (0,05% annuo)<sup>1</sup>, in rapporto al periodo di dilazione ultrannuale (2022-2024) entro il quale è previsto che i suddetti crediti siano integralmente pagati.

Trattasi, in particolare, del "*differenziale tra il valore del credito nel momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine della moratoria ultrannuale*", il quale è espressione del principio di attualizzazione invocato dalla Suprema Corte nel precedente sopra richiamato ed ha la funzione di ristorare il creditore privilegiato della perdita relativa al mancato pagamento immediato del proprio credito in quanto oggetto di dilazione ultrannuale.

Come anticipato, nel caso di specie si è ritenuto di identificare il differenziale in parola con gli interessi di dilazione calcolati al tasso legale.

Si precisa che, sempre in coerenza con il citato precedente di legittimità, tale classe sarà ammessa al voto per il suddetto importo di Euro 463,22 di cui è previsto il pagamento in misura integrale (100%) nel triennio 2022-2024.

---

<sup>1</sup> Come da relativo prospetto di calcolo che si allega (**doc. 1**), unitamente al piano finanziario aggiornato (**doc. 2**).

- l'altra (indicata come "Classe 5") accoglie il credito di Euro 20.000,00<sup>2</sup>, anch'esso ammesso al voto, maturato dal Sig. Marco Fezzi a titolo di prestito infruttifero da costui effettuato in favore della FARMACIA tra il 2013 e il 2014.

Ai fini del buon esito del concordato e subordinatamente all'omologa dello stesso, il Sig. Fezzi si è reso disponibile ad accettare che il proprio credito venga soddisfatto nella misura del 10%, inferiore quindi a quella (13,02%) prevista in favore degli altri creditori chirografari generici ora inseriti nella Classe 4.

Tale circostanza denota come il creditore in parola abbia una posizione giuridica differente rispetto a quella degli altri creditori chirografari generici, il che giustifica un classamento separato nonché un trattamento differenziato del relativo credito.

#### **B. L'ammissibilità del pagamento di parte di un credito concorsuale a concordato concluso con riferimento alla posizione di SELMABIPIEMME**

Al riguardo, si ricorda che ca. il 60% del passivo concordatario della FARMACIA è rappresentato dai debiti (che alla Data di *cut-off* ammontavano a complessivi Euro 2.351.019,48) maturati in relazione ai contratti di finanziamento nn. 701292, 701299, 704178, 704179 e 704180, originariamente stipulati con Comifin S.p.A. (v. §6.1 della Proposta).

La posizione ha formato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, in forza della quale Comifin ha ceduto i propri crediti alle società-veicolo Pharma Finance 3 s.r.l. ("PF3") e Pharma Finance 4 s.r.l. ("PF4").

In tale contesto, SELMABIPIEMME opera nella veste di *servicer* incaricato dalle predette società-veicolo della gestione e del recupero dei crediti in parola.

Come già osservato al §6.1 della Proposta, la FARMACIA prevede - e in tal senso ha avanzato la proposta allegata *sub* doc. 32 alla Proposta - un soddisfacimento parziale di tali crediti nella misura del 37,20% (con conseguente pagamento di complessivi Euro 874.579,25), soddisfacimento da realizzarsi, per una parte (e precisamente per Euro

---

<sup>2</sup> Che nel Piano già depositato era stato inserito nella Classe 3 relativa ai crediti chirografari generici (ora Classe 4).

404.375,35<sup>3</sup>), entro il 31.12.2025 e quindi entro il termine di esecuzione del Piano, mentre, per la parte residua (e precisamente per Euro 470.203,90<sup>4</sup>), successivamente all'esecuzione - e cioè al di fuori - del Piano, con decorrenza dal mese di gennaio 2026.

In particolare, quanto alla parte di debito destinata ad essere soddisfatta dopo l'esecuzione del Piano, pari come detto ad Euro 470.203,90, si prevede che la stessa formi oggetto di consolidamento in forza di un apposito accordo di carattere novativo/oggettivo, che le parti sottoscriveranno successivamente all'omologa del concordato.

In altre parole, è previsto che PF3 e PF4 accettino di limitare la soddisfazione dei loro crediti nel concordato alla misura del 17,20% e, una volta giunta l'omologa del concordato, di novare ai sensi dell'art. 1230 cod. civ. le obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento originari attraverso la conclusione di un apposito accordo para-concordatario che preveda l'obbligo della FARMACIA di restituire il suddetto importo di complessivi Euro 470.203,90 sulla base di un piano di ammortamento che decorrerà dal mese di gennaio 2026.

In questo modo, il credito di PF3 e di PF4 derivante dalla novazione in parola rappresenterà un credito "post-concordatario", cui la FARMACIA resterà obbligata dopo l'esecuzione del concordato e che residuerà quale obbligazione di diritto comune, con decorrenza dei relativi interessi e con possibilità per le creditrici, in caso di eventuale inadempimento della RICORRENTE, di far valere tutti i rimedi di diritto comune e concorsuale apprestati dall'ordinamento ai fini della realizzazione del loro credito.

Tale soluzione permette di conciliare, da un lato, l'esigenza che l'esecuzione del piano concordatario sia contenuta in un arco di tempo ragionevole, e, dall'altro, quella di rendere fattibile nonché sostenibile il percorso di ristrutturazione intrapreso dalla FARMACIA.

A ciò si aggiunge, in ogni caso, che la tipologia di soluzione in parola è già stata sottoposta al vaglio della giurisprudenza, la quale non ha ravvisato criticità di sorta e, anzi, ne ha

---

<sup>3</sup> Corrispondente a ca. il 17,20% della debitoria totale maturata verso PF3 e PF4, pari, come detto, a complessivi Euro 2.351.019,48.

<sup>4</sup> Corrispondente a ca. il 20% della debitoria complessiva in esame.

pacificamente riconosciuto l'ammissibilità nell'ambito di procedure concordatarie analoghe alla presente.

Al riguardo, infatti, si produce copia di due decreti con cui il Tribunale di Milano ha disposto l'apertura di distinte procedure di concordato preventivo con continuità aziendale<sup>5</sup> (una delle quali peraltro riferita proprio ad una Farmacia), dai quali risulta quanto segue.

**Decreto in data 5.6.2014** (G.D. Dott.ssa Mammone - **doc. 3**): *“... la proposta e il piano prevedono... [il] pagamento dei creditori chirografari – gli unici titolari del diritto di voto – divisi in tre classi:*

*a) nella prima vi è solo Comifin s.p.a. che riceverà entro il 31/12/2019 €..., pari al 15,74% dell'importo del suo credito e, dopo l'esecuzione del concordato – in forza dunque di un separato accordo tra il creditore ed il proponente – altri €...: è chiaro che, al riguardo, che, fino a concorrenza di tale importo, il Tarantino ha inteso rinunciare all'effetto esdebitatorio proprio del concordato e che tale modalità di soddisfacimento – per la quota che sarà pagata dopo l'esecuzione del concordato – non è soggetto al principio di maggioranza, ma dovrà costituire oggetto di apposita convenzione...”;*

**Decreto in data 14.12.2017** (G.D. Dott. D'Aquino – **doc. 4**): *“... il concordato prevede, dopo la conclusione del piano, la destinazione di ulteriori risorse ai creditori dell'ultima classe per un ulteriore 10% del valore nominale, previa formalizzazione di accordo novativo ex art. 1230 c.c., ma – come precisato nella memoria in data 8.11.2017 – si tratta di accordi privatistici “di diritto comune...che non incidono sulla presente procedura concordataria”. L'esplicitazione nel piano di questo ulteriore trattamento, per quanto non facente parte della proposta e del piano, rende ulteriormente noto – nel rispetto della citata disposizione normativa – agli altri creditori il trattamento complessivo (anche in termini di ristrutturazione del debito stesso) riservato ai creditori con garanzie esterne, al di fuori del piano medesimo.”.*

---

<sup>5</sup> Trattasi di procedure in cui la scrivente difesa ha svolto il ruolo di *advisor* legale dei debitori concordatari in quelle sedi coinvolti.

Del tutto in linea con i suddetti provvedimenti si è poi espresso, ancor più diffusamente, il Tribunale di Treviso nel decreto in data 20.05.2016 (in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), secondo cui: *“la possibilità di predisporre patti para-concordatari nell’ambito della procedura appare del tutto coerente con il sistema normativo di riferimento come novellato, rispondendo, da un lato, all’esigenza di attribuire all’imprenditore l’elenco più ampio possibile di strumenti giuridici finalizzati alla risoluzione della crisi e, dall’altro, alla funzione di miglior soddisfazione dei creditori;*

*ritenuto, in particolare, che gli accordi para-concordatari rappresentino un’integrazione della proposta concordataria e, tuttavia, restino esclusi tout court dal piano, sicché rientrano nel fuoco della volontà del ceto creditorio, ma la concreta attuazione degli stessi esula dal contenuto attuativo del piano, in guisa da non consentire un sindacato del Tribunale – se non nei limiti di stretta legalità e rispetto delle regole procedurali che governano la c.d. par condicio creditorum dei non aderenti – né una futura valutazione di corretto e puntuale adempimento;*

*reputato, in sintesi, che i patti paraconcordatari integrino la proposta, ma non il piano; valutato – nei limiti esposti – come i patti paraconcordatari stipulati dalla impresa rispettino la logica espressa, non solo perché prevedono la loro esecuzione proprio all’esito del compiuto adempimento del concordato (così rispettando i termini di durata implicitamente contenuti nel sistema, per lo più individuati dalla giurisprudenza nell’arco temporale di un quinquennio), ma anche perché incidono favorevolmente sui creditori non aderenti, consentendo loro di percepire più di quanto avrebbero potuto ricevere dalla predisposizione del piano avulso da tali accordi ovvero dalla liquidazione giudiziaria o fallimentare (come espressamente attestato dal professionista incaricato); rilevato, incidentalmente, come la previsione del pagamento di una percentuale dei creditori c.d. para-concordatari in esecuzione del piano e di altra percentuale all’esito della conclusione della procedura, in attuazione dei citati negozi, non modifichi il loro diritto al voto per l’intero credito maturato”.*

Alla luce di quanto sopra, anche il secondo rilievo di cui al decreto di convocazione può ritenersi senz’altro superato.

**C. Sulla necessità di acquisire il consenso di SELMABIPIEMME alla posticipazione dei pagamenti oltre il quinquennio.**

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, dalle interlocuzioni intercorse tra la scrivente difesa e il legale di SELMABIPIEMME (Avv. Andrea Apostolo) a seguito del decreto di convocazione da parte di codesto Tribunale, è emersa la necessità di modificare parzialmente come segue i termini della proposta di accordo trasmessa lo scorso 4.9.2020 e allegata *sub* doc. 32 alla Proposta:

- i. previsione delle società-veicolo PF3 e PF4 quali destinatarie della proposta - originariamente indirizzata alla sola SelmaBipiemme - in quanto effettive titolari dei crediti oggetto della proposta medesima;
- ii. previsione di rimborso della quota di credito di complessivi Euro 404.375,35 destinata ad essere soddisfatta entro il periodo di esecuzione del Piano, mediante il pagamento di n. 48 rate mensili, con decorrenza dal 31.01.2022 e sino al 31.12.2025, anziché in n. 4 rate annuali scadenti, rispettivamente, alla fine degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 come originariamente previsto;
- iii. previsione, quanto ai flussi relativi ai crediti ASL della FARMACIA già oggetto di cessione in garanzia a favore di Comifin, del diritto delle società PF3 e PF4 di trattenere, con decorrenza dal 1.2.2022 e con cadenza mensile, parte dei suddetti flussi sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle rate di cui al punto ii. che precede;
- iv. sottoposizione dell'accettazione della proposta alle seguenti condizioni risolutive:
  - a) rilascio di parere negativo sulla Proposta e sul Piano da parte del Commissario Giudiziale, b) mancata omologa del concordato.

Pur confidando che la nuova proposta in parola possa essere positivamente vagliata dagli organi deliberanti dei veicoli di cartolarizzazione PF3 e PF4, si precisa che, in considerazione della particolare natura delle società veicolo in questione e del fatto che gli organi deliberanti di una di esse risiedono all'estero, il legale di SelmaBipiemme ha fatto presente che, plausibilmente, il completamento dell'*iter* deliberativo funzionale alla (auspicata) accettazione della proposta potrebbe richiedere un lasso di tempo di alcune settimane.

Per tale ragione si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Tribunale voglia concedere alla FARMACIA un congruo termine per il deposito di note integrative in cui si darà conto dell'esito del suddetto *iter* deliberativo e delle integrazioni alla relazione di attestazione di cui all'All. C della Proposta che risulteranno necessarie.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, la FARMACIA come sopra rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

che Codesto Ill.mo Tribunale voglia concedere un congruo termine per il deposito di note integrative.

Si producono in copia i documenti richiamati in narrativa:

- 1) Prospetto di calcolo del differenziale di attualizzazione sui crediti privilegiati *ex* art. 182-*ter* L. Fall.;
- 2) Piano finanziario aggiornato;
- 3) Decreto Trib. Milano, 5.6.2014;
- 4) Decreto Trib. Milano, 14.12.2017.

Milano – Lecco, 23 ottobre 2020

Prof. Avv. Bruno Inzitari

Avv. Maria Rita Schiera

Avv. Andrea Maria Jacopo Antonello